

Codice delle obbligazioni

(CO)

(Limite del valore litigioso in controversie derivanti dal rapporto di lavoro)

Modifica del 15 dicembre 2000

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto dell'8 maggio 2000¹ della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 30 agosto 2000²,

decreta:

I

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 343 cpv. 2

² I Cantoni sono tenuti a prevedere una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro il cui valore litigioso non superi trentamila franchi; il valore litigioso è determinato dall'ammontare della domanda, indipendentemente dalle conclusioni riconvenzionali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del termine di referendum o il giorno in cui è accettato in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2000

Il presidente: Peter Hess

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2000

La presidente: Françoise Saudan

Il segretario: Christoph Lanz

¹ FF 2000 3079

² FF 2000 4237

³ RS 220

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 aprile 2001 (1° giorno lavorativo: 9 aprile 2001).⁴

² Conformemente al suo numero II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2001.

10 aprile 2001

Cancelleria federale

⁴ FF 2000 5349